

## Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2021

Firma Sisto Francesco Paolo FI (avvocato penalista)

4.175.

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. La durata degli organi degli Ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 che non abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonché di quelli delle rispettive Federazioni Nazionali, è prorogata fino al termine dello stato di emergenza sanitaria fissato con apposita Delibera del Consiglio dei ministri. L'articolo 2, comma 8, e l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 si applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo.

4-ter. All'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 il comma 4 è sostituito con il seguente:

«4. A La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un quinto degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti, purché non inferiore ad un decimo degli iscritti.»

Riferimenti articoli toccati dall'emendamento

Art. 2

**7. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.**

**8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi puo' essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.**

Art. 8

**6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Chi ha svolto tali incarichi puo' essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.**

RISULTATO: i Presidenti in carica i cui ordini non abbiano ancora espletato le procedure elettorali rimangono in carica sino alla fine dell'emergenza sanitaria e possono essere rieletti perchè quanto disposto dall'articolo 2 e dall'articolo 8 verrà applicato dai mandati successivi.

Es. Mandelli Presidente dell'Ordine dei Farmacisti, deputato di forza Italia e compagno di partito del presentatore dell'emendamento, potrà rimanere in carica sino alla fine dell'emergenza, essere rieletto alla fine e ancora per quattro anni perchè quello sarebbe il suo secondo mandato e quindi il primo consecutivo. (... può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta)